

Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2012, n. 49-3759

Adesione di Regione Piemonte all'Accordo per "Nuove misure per il credito alle PMI", sottoscritto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali in data 28 febbraio 2012. Approvazione elenco strumenti finanziari oggetto di applicazione.

A relazione dell'Assessore Giordano:

Premesso che:

con D.G.R. n. 61-12773 del 7/12/2009 la Regione Piemonte ha aderito all' "Avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario" firmato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali il 3 agosto 2009;

con la stessa deliberazione è stato approvato l'elenco degli strumenti finanziari di competenza della Regione Piemonte oggetto di applicazione del citato Avviso comune;

l'elenco suddetto è stato successivamente integrato con la D.G.R. n. 13-12955 del 30/12/2009 e con le Determinazioni dirigenziali n. 40 del 5/02/2010, n. 95 del 29/03/2010 e n. 182 del 9/5/2011;

con D.G.R. n. 13-332 del 19.07.2010 la Regione Piemonte ha aderito ad una prima proroga dell' Avviso comune prevista dall' accordo firmato in data 15 giugno 2010;

in data 16 febbraio 2011 gli stessi firmatari hanno siglato l' "Accordo per il credito alle piccole e medie imprese" differendo al 31.07.2011 la data ultima per la presentazione delle domande di sospensione, a cui la Regione Piemonte ha aderito con D.G.R. n. 45-1890 del 21.04.2011.

Il perdurare della crisi economica ha inciso sulla gestione finanziaria delle imprese perpetuando le difficoltà sia rispetto alle scadenze di rimborso dei prestiti bancari già contratti sia nell'accesso a nuove forme di finanziamento.

Per far fronte a questa nuova fase recessiva il 28 febbraio 2012 è stato firmato, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali, l'accordo per "Nuove misure per il credito alle PMI" (di seguito "Accordo"); l'obiettivo dell'Accordo è quello di "assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per le imprese che pur registrando tensioni presentano comunque prospettive economiche positive". Di qui l'azione per "creare le condizioni per il superamento delle attuali situazioni di criticità ed una maggiore facilità nel traghettare le imprese verso un'auspicata inversione del ciclo economico".

L'Accordo è fondato su tre tipologie di interventi finanziari:

" Operazioni di sospensione dei finanziamenti " (punto 2.A).

" Operazioni di allungamento dei finanziamenti " (punto 2.B).

" Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività " (punto 2.C).

Le imprese beneficiarie delle operazione suddette sono le piccole e medie imprese (PMI) operanti in Italia appartenenti a tutti i settori.

Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che risultino in essere alla data del succitato Accordo e che non abbiano già usufruito della sospensione prevista dall'Avviso comune del 3 agosto 2009 o dall'Accordo stesso.

Sono ammissibili alla richiesta di allungamento i mutui/ finanziamenti che risultino in essere alla data del 28 febbraio 2012 e non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell' "Accordo per il credito alle piccole e medie imprese" del 16 febbraio 2011.

L'allungamento delle operazioni finanziarie suddette è inoltre consentito ai mutui/finanziamenti che abbiano beneficiato della sospensione prevista dall'Avviso comune del 3 agosto 2010, solo al termine del periodo di sospensione concesso.

L'Accordo include, nel suo ambito di applicazione, anche i finanziamenti/mutui assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione (sospensione/allungamento) con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandola al Ministero dell'Economia che provvederà a pubblicarla sul proprio sito internet. A seguito dell'operazione di sospensione/allungamento il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non deve essere modificato.

Considerato che l'Amministrazione regionale condivide appieno le finalità di tale Accordo, per continuare a sostenere il dialogo tra banche e imprese e supportare le imprese ancora in momentanea difficoltà finanziaria;

si ritiene opportuno aderire all'Accordo per "Nuove misure per il credito alle PMI" firmato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali il 28 febbraio 2012;

si rende pertanto necessario approvare l'elenco degli interventi/leggi di incentivazione regionale a cui si estende l'applicazione del suddetto Accordo ;

considerando inoltre la varietà degli strumenti di agevolazione previsti dalla normativa regionale e dalla normativa statale regionalizzata, si ritiene opportuno demandare alle Direzioni regionali competenti l'elaborazione delle disposizioni attuative del presente provvedimento, di concerto con gli Enti gestori e con gli altri soggetti coinvolti, nonché ogni iniziativa utile alla sua effettiva operatività;

la Giunta regionale;

- vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- vista la Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

- vista la Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 "Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a." ;

- sentite le Direzioni regionali competenti;

a voti unanimi,

delibera

per le motivazioni in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano:

di aderire all'Accordo per "Nuove misure per il credito alle PMI", sottoscritto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali in data 28 febbraio 2012, allegato alla presente deliberazione sotto la A, per la sospensione e l'allungamento dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario, per i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica e per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività;

di approvare l'elenco degli "Strumenti finanziari assistiti da agevolazione pubblica cui si applica l'Accordo per "Nuove misure per il credito alle PMI"", allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrante;

la sospensione/allungamento non deve comportare una modifica amministrativa della struttura del relativo intervento agevolativo né un aggravio a carico della Regione Piemonte;

le Direzioni regionali competenti sono incaricate di ogni atto conseguente al presente provvedimento e necessario alla sua concreta attuazione ed operatività, in concorso con gli Enti gestori e gli altri soggetti interessati, inclusa l'eventuale integrazione dell'allegato B;

sono inoltre incaricate di intraprendere ogni utile iniziativa per il coinvolgimento di altri soggetti coinvolti nell'attuazione degli strumenti di agevolazione di cui all'allegato B, quali il sistema dei Confidi, ai fini della loro adesione all'Accordo, per consentirne l'effettiva operatività e la piena efficacia nell'interesse delle imprese piemontesi.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

Per tutto quanto non espresso nel presente provvedimento si fa riferimento all'Accordo succitato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Strumenti finanziari assistiti da agevolazione pubblica cui si applica l'accordo per "Nuove misure per il credito alle PMI" firmato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali il 28 febbraio 2012.

OPERAZIONI DI SOSPENSIONE DEI FINANZIAMENTI (PUNTO 2.A DELL'ACCORDO)

LEGGI E PROVVEDIMENTI REGIONALI

1. Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di artigianato" - Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle PMI – sezione artigianato.
2. Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i. "Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio" e Legge Regionale 14 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di artigianato" - Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle PMI – sezione commercio.
3. Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i. "Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio" e Legge Regionale 14 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di artigianato - Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle PMI – sezione emergenze.
4. Legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 "interventi per lo sviluppo delle attività produttive" — D.D.125 del 21/12/2007 Bando "Agevolazioni per le PMI a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione e l'ecoinnovazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione". – D.D. n. 180 del 12.7.2010 Bando per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle PMI mediante prestiti partecipativi.
5. Legge regionale 1 dicembre 1986, n. 56 "Finanziamenti agevolati per l'innovazione tecnologica".
6. Legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni ""Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati -Titolo II" e legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro", art. 42 e art. 67, comma 2 - "Finanziamenti a tasso agevolato alle imprese per l'attuazione degli investimenti".
7. Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 "Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione".
8. Legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 e s.m.i. "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica" - Programma annuale degli interventi. Fondo rotativo turismo.

9. D.P.G.R. n. 83 del 5 agosto 2005 e s.m.i. Accordo di programma finalizzato alla salvaguardia dell'insediamento produttivo "Embraco in Riva presso Chieri" e alla promozione di attività industriali per la formazione di nuovi processi produttivi.
10. Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422".
11. Legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 " Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione".

LEGGI STATALI REGIONALIZZATE

1. Legge 25 luglio 1952, n. 949 "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione" e legge 21 maggio 1981, n. 240 "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste" - Fondo contributi in conto interessi e in conto canoni.
2. Legge 14 ottobre 1964, n. 1068 "Istituzione presso la cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo centrale di garanzia e modifiche al capo vi della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione" - Fondo di garanzia imprese artigiane.
3. Legge 27 ottobre 1994, n. 598 "Investimenti per l'innovazione tecnologica e la tutela ambientale".
4. Legge 27 ottobre 1994, n. 598 art.11- "Interventi agevolativi a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo".
5. Legge 28 novembre 1965 n. 1329 "Provvedimenti per l'acquisto o la locazione finanziaria di nuove macchine utensili".

DOCUP 2000-2006

1. Misura 4.2a "Strumenti finanziari per la creazione di impresa"
2. Misura 2.1b "Finanziamenti per gli investimenti alle imprese"
Ente gestore Finpiemonte.
3. Misura 2.2b "Ingegneria finanziaria -Prestiti partecipativi"
4. Misura 4.1b."Regime di aiuto rimborsabile per il sostegno di attività economiche".
5. Misura 2.6a "Incentivi alle PMI per investimenti a finalità ambientali".

P.O.R F.E.S.R. 2007-2013

1. D.D. n. 127 del 24.12.2007, n. 164 del 10.7.2008, n. 385 del 22.12.2009 e n. 241 del 13.09.2010, Asse I linea di attività I.1.1.- Bandi relativi al finanziamento di "Piattaforme innovative" nel settore dell'"Aerospazio", delle Biotecnologie per le scienze della vita" e dell' "Agro-alimentare".
2. Asse I linea di attività I.1.3.Agevolazioni riservate ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione. Bandi : I, II, e III. Programma annuale.

3. Asse I linea di attività Ri 3. Agevolazioni per l'innovazione, la sicurezza sui luoghi di lavoro, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
4. Bandi relativi al finanziamento di sostenibilità ed efficienza energetica –

D.D. n. 232 del 22/4/2008 - Misura 1 “Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici ed all’uso di fonti di energia rinnovabile negli insediamenti produttivi”;

D.D. n. 233 del 22/4/2008 - Misura 2 “Insediamenti di nuovi impianti e nuove linee di produzione di sistemi e componenti dedicati allo sfruttamento di energie rinnovabili e vettori energetici, all’efficienza energetica, nonché all’innovazione di prodotto nell’ambito delle tecnologie in campo energetico.

D.D. n. 545 del 06/10/2008 – Misura 3 “ Incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonte solare su discariche esaurite ed in fase di gestione post-operativa”.

D.D. n. 498 del 30.07.2010 – Misura II. 8 “ Incentivazioni alla realizzazione dei consumi energetici e all’uso di fonti di energia rinnovabile negli insediamenti produttivi. Edizione 2010”.

OPERAZIONI DI ALLUNGAMENTO DEI FINANZIAMENTI (PUNTO 2.B DELL’ACCORDO)

1. Legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 e s.m.i. “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica” - Programma annuale degli interventi. Fondo rotativo turismo.
2. Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 articolo 50 “ Credito di conduzione”.
3. Legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 articolo 10 “ Programma di meccanizzazione agricola”.
4. Legge regionale 12 ottobre 1978 n. 63 articoli nn. 14, 15, 18, 20, 50 e 51. Piano Verde - Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la realizzazione di investimenti materiali in agricoltura e per la conduzione aziendale.
5. Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 “Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422”.
6. Legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 " Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione".

OPERAZIONI VOLTE A PROMUOVERE LA RIPRESA E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ (PUNTO 2.C)

1. Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 “Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422”.
2. Legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 " Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione".

Nuove misure per il credito alle PMI

1. Premessa e obiettivi

- L'economia italiana è entrata in una nuova fase recessiva. La domanda di consumi e di investimenti è in calo. Tale situazione si rileva particolarmente critica in quanto segue e si accompagna ad un periodo di forti tensioni sui mercati finanziari ed in particolare dei mercati del debito sovrano. Inoltre, questa fase recessiva si manifesta dopo un breve lasso temporale rispetto alla recessione che si è registrata nel biennio 2008-2009.
- Il negativo andamento della domanda aggregata incide in misura rilevante sulla struttura produttiva del nostro Paese e nello specifico sulle Piccole e Medie Imprese, asse portante della nostra economia.
- In tale contesto, si creano forti tensioni nella gestione finanziaria delle imprese e si generano difficoltà sia nel rispetto delle scadenze di rimborso dei prestiti bancari già contratti sia nell'accesso a nuove forme di finanziamento.
- È fondamentale, proprio in questo momento, assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie nei confronti delle imprese che pur registrando tensioni presentano comunque prospettive economiche positive. L'obiettivo è quello di creare le condizioni per il superamento delle attuali situazioni di criticità ed una maggiore facilità nel traghettare le imprese verso un'auspicata inversione del ciclo economico.
- Il Parlamento ha impegnato il Governo, ed in particolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico, a sollecitare la rappresentanza del settore bancario a trovare soluzioni condivise con le rappresentanze degli altri settori produttivi per individuare una serie di misure volte a rafforzare l'afflusso di credito alle piccole e medie imprese sane.

2. Interventi finanziari in favore delle imprese

Per realizzare il suddetto obiettivo, l'accordo identifica i seguenti interventi finanziari:

A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti

1. Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (di seguito "mutui"), anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali.
2. Operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di *leasing* rispettivamente "immobiliare" ovvero "mobiliare".

B. Operazioni di allungamento dei finanziamenti

3. Operazioni di allungamento della durata dei mutui.
4. Operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili.
5. Operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali.

C. Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività

6. Operazioni di finanziamento connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

2.A Operazioni di sospensione dei finanziamenti

- Sono ammissibili alla richiesta di sospensione del pagamento, le rate (per la parte di quota capitale) dei mutui e delle operazioni di *leasing* finanziario che: i) risultino in essere alla data della firma del presente accordo e; ii) non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell'Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle PMI del 3 agosto 2009 (di seguito "Avviso Comune") o del presente accordo.
- Sono ammissibili alla richiesta di sospensione anche i mutui assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: i) l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e; ii) a seguito dell'operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.
- Ai fini delle operazioni di sospensione di cui al presente paragrafo 2.A, le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.
- Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.

2.B Operazioni di allungamento dei finanziamenti

- Sono ammissibili alla richiesta di allungamento, i mutui che: i) risultino in essere alla data della firma del presente accordo e; ii) non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell'Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011.

- Il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento. In ogni caso, il periodo di allungamento non sarà superiore a 2 anni per i mutui chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari.
- Sono ammissibili alla richiesta di allungamento anche i mutui che abbiano beneficiato della sospensione prevista dall'Avviso Comune ovvero dal punto A.1 del presente accordo. In tal caso, l'impresa potrà richiedere l'allungamento solo al termine del periodo di sospensione.
- Le operazioni di allungamento fino ad un massimo di 270 giorni delle anticipazioni su crediti potranno essere richieste in relazione ad insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.
- Sono ammissibili alla richiesta di allungamento anche i finanziamenti assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: i) l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e; ii) a seguito dell'operazione di allungamento, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.

2.C Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività

- Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, le banche aderenti si impegnano a concedere, alle imprese costituite in forma di società di capitali (inclusa la forma cooperativa), un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa e comunque se tali aumenti siano rilevanti ai fini della agevolazioni fiscali di cui al citato decreto legge.

3. Imprese beneficiarie

- Possono beneficiare degli interventi previsti dal paragrafo 2 del presente accordo le piccole e medie imprese (PMI) operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.
- Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca o dall'intermediario finanziario vigilato (d'ora in poi, banca) come "sofferenze", partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese "in bonis").

4. Condizioni di realizzazione delle operazioni

- Alle PMI non saranno addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle

operazioni di sospensione o allungamento, e dei quali la stessa banca si impegna a dare adeguata evidenza.

- Sono realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario le operazioni di cui al punto A e ai punti B.4 e B.5, nonché le operazioni di cui ai punti B.3 il cui piano residuo di ammortamento, comprensivo del periodo di allungamento, non risulti superiore a 3 anni oppure qualora l'operazione fruisca della copertura del Fondo di Garanzia per le PMI o del Fondo ISMEA, per una quota di finanziamento giudicata sufficiente dalla banca.
- Qualora il finanziamento originario sia assistito da garanzie, l'estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo, è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell'operazione.
- Le operazioni di cui al paragrafo 2 sono realizzate di norma senza la richiesta di garanzie aggiuntive, a meno che queste non siano funzionali alla realizzazione dell'operazione a condizioni economiche più vantaggiose per l'impresa.
- Nel caso del leasing, verrà coerentemente postergato anche l'esercizio di opzione di riscatto.
- Nel caso di finanziamenti che non beneficiano della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI o del Fondo ISMEA, tale copertura potrà essere acquisita in relazione alla sola parte aggiuntiva di piano di ammortamento che si realizza a seguito dell'operazioni di allungamento.

5. Istruttoria delle domande

- Le operazioni di cui al paragrafo 2 saranno impostate su base individuale dalle banche che aderiscono all'iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella concessione del credito o realizzazione dell'intervento.
- Nell'effettuare l'istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.
- Le imprese richiedenti gli interventi si impegnano a comunicare le eventuali informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale o organizzativo richieste dalla banca anche al fine di consentire la verifica della loro capacità di continuità aziendale.
- Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca.
- Per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono classificate "in bonis" e che non hanno ritardati pagamenti, la richiesta di realizzazione delle operazioni di cui ai punti A 1, A 2, B.4 e B 5 si intende ammessa dalla banca, salvo esplicito rifiuto.

6. Validità dell'accordo

- Le banche che intendono aderire al presente accordo, lo comunicano all'ABI mediante un apposito modulo, impegnandosi a renderlo operativo entro 30 giorni lavorativi dalla data dell'adesione.
- L'accordo ha validità per le operazioni con caratteristiche pari a quelle descritte in favore dell'impresa. Resta fermo che la banca aderente può comunque offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall'accordo.
- Le richieste per l'attivazione degli strumenti descritti nel presente accordo dovranno essere presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 2012, utilizzando il modulo predisposto dalle singole banche sulla base del modello che sarà elaborato dall'ABI. Le domande di allungamento dei mutui (ai sensi del punto B.3) che, a tale data, dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione (ai sensi del punto A.1), potranno essere presentate entro il 30 giugno 2013.
- Al fine di favorire la partecipazione delle banche, l'ABI si impegna promuovere l'iniziativa presso i propri associati e a fornire alle Associazioni delle imprese adeguata informazione circa le banche aderenti.

7. Ulteriori impegni delle parti

- Le Parti si impegnano a predisporre un meccanismo di monitoraggio relativo alla tipologia di imprese beneficiarie delle operazioni qui descritte, al volume e alle caratteristiche delle operazioni stesse, con la pubblicazione periodica dei risultati sui siti istituzionali dei Ministeri.
- Le parti firmatarie si impegnano a concordare eventuali interventi per facilitare l'implementazione delle iniziative previste dal presente accordo, anche con riferimento alle altre misure che saranno oggetto di valutazione. Tutto ciò ad integrazione di quanto già previsto al punto 9 dell'Avviso Comune sottoscritto il 3 agosto 2009.
- Al fine di consentire che le operazioni di cui al presente accordo, previa valutazione della banca, possano fruire, per il periodo di ammortamento aggiuntivo, della copertura del Fondo di garanzia per le PMI ovvero del Fondo ISMEA, le parti firmatarie si impegnano a proporre al Comitato di gestione del Fondo di garanzia per le PMI ed alla Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) soluzioni operative che tengano conto delle finalità complessive del presente accordo, in coerenza con il principio di salvaguardia delle risorse degli stessi fondi. Tali soluzioni operative hanno validità temporanea legata all'operatività dell'accordo.
- Le parti firmatarie si impegnano a definire accordi, nel corso dei prossimi 2 mesi, per misure volte a:
 - favorire il finanziamento del capitale circolante connesso alla realizzazione di nuovi ordini ovvero favorire progetti di investimento e il consolidamento delle passività finanziarie;

- agevolare un rapido smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione rendendo operativi meccanismi che consentano di certificare i crediti in modo da qualificarli certi ed esigibili, ovvero attraverso altre forme di anticipazione di tali crediti da parte del settore bancario;
- valorizzare il ruolo dei Confidi e dei fondi pubblici di garanzia ai fini di un ampliamento delle possibilità di accesso al credito da parte delle PMI.

FIRMATO IN ORIGINALE

Roma, 28 febbraio 2012

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ministero dello Sviluppo Economico

Associazione Bancaria Italiana

Legacoop

Confcooperative

AGCI

riunite in

Alleanza delle Cooperative Italiane

Assoconfidi

CIA

CLAAI

Coldiretti

Confagricoltura

Confapi

Confedilizia

Confetra

Confindustria

Cna

Confartigianato

Confesercenti

Confcommercio

Casartigiani

riunite in

Rete Imprese Italia